

DISPOSIZIONI GENERALI

P.D.G. 15 marzo 2001 - Limiti e criteri di massima per l'erogazione degli interventi assistenziali già disciplinati dal D.M. 2 luglio 1989 e dal P.D.G. 15 ottobre 1994.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
E DEGLI AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il parere del Consiglio di Stato Commissione Speciale in data 2 dicembre 1993.

Ritenuta la necessità di ristabilire i limiti ed i criteri di massima per l'erogazione degli interventi assistenziali già disciplinati dal D.M. 20 luglio 1989 e dal P.D.G. 15 ottobre 1994.

Dispone

Art. 1

I sussidi vengono attribuiti in base a domanda, debitamente documentata, da presentarsi per via gerarchica.

Art. 2

Nella domanda l'interessato deve dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare, i redditi di lavoro (subordinato o autonomo) ovvero il trattamento, di quiescenza fruiti da lui o dai componenti il predetto nucleo, l'ammontare di ogni altra risorsa economica, l'ammontare dell'eventuale contributo dell'ente regionale per le spese da lui sostenute, deve inoltre dichiarare che al medesimo nucleo familiare non appartengono altri dipendenti del Ministero della Giustizia ovvero che l'altro dipendente dello stesso Ministero non presenterà analoga domanda per lo stesso evento. Per nucleo familiare si intende quell'insieme di soggetti che, legati da un rapporto di parentela, convivono e dipendono prevalentemente dal capo famiglia.

Art. 3

I sussidi debbono concernere spese impreviste per malattie, ricoveri in cliniche, interventi chirurgici, decessi di congiunti.

Art. 4

Le domande devono riferirsi esclusivamente a situazioni già verificatesi nell'anno in corso e non debbono in alcun caso essere alternative a quelle dell'eventuale contributo del competente ente regionale (la domanda di sussidio per la contribuzione a spese per le quali è previsto un rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale deve cioè essere presentata solo dopo che sia stato richiesto il rimborso e occorre dimostrare che, aperta la pratica, si è ottenuto un rimborso inferiore alla spesa sostenuta ovvero non si è ottenuto rimborso alcuno); le domande vanno inoltrate all'ufficio competente entro sei mesi dal verificarsi della causa che determina la richiesta.

Si intendono escluse dal sussidio le spese rimborsate da polizze assicurative private.

Le situazioni suddette devono essere autocertificate.

Art. 5

In ciascun anno finanziario viene concesso un solo sussidio, ad eccezione dei sussidi funerari.

Art. 6

Possono essere concessi sussidi funerari.

Tali sussidi vengono corrisposti agli impiegati in servizio e in quiescenza, di regola, nelle seguenti misure:

a) fino ad un massimo di L. 1.000.000, per il decesso del coniuge o del figlio convivente;

b) fino ad un massimo di L. 500.000, per il decesso del genitore convivente.

Il sussidio viene inoltre corrisposto al coniuge superstite per il decesso del dipendente (in attività o in quiescenza) fino alla misura massima di L. 1.000.000; in mancanza del coniuge superstite il sussidio viene corrisposto al figlio già convivente con il defunto od in mancanza di convivenza a quello che dimostri di aver sostenuto la maggior parte della spesa.

Roma, 15 marzo 2001

Il Direttore generale: FRANCO IPPOLITO

Visato dalla Ragioneria Centrale il 23 marzo 2001